



0804 MODENA
CONDIZIONI PARTICOLARI

Area territoriale:

Le Condizioni Normative e Tariffarie sono valide per le Province di competenza del Condifesa. Per rischi ubicati al di fuori di dette province si applicano condizione normative e tariffarie del Condifesa competente per il territorio.

Quanto segue a parziale deroga di quanto normato nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Fermo il resto:

RIDUZIONI ALL'ORIGINE:

E' concessa, per le **sole specie medio tardive di frutta, per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina**, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **06 giugno 2025 per drupacee medio tardive;**
- **13 giugno 2025 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive, uva da vino;**

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

FRANCHIGIE:

franchigia 20% per tutta la frutta per avversità grandine e vento forte.

DANNO DI QUALITA':

FRUTTA: per tutte le tipologie di polizza viene applicata solo la Tabella A.

UVA DA VINO: per tutte le tipologie di polizza viene applicata solo la tabella B.

SCOPERTO:

Eliminato lo scoperto per le produzioni protette da difesa attiva.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sottoindicate sono applicabili **solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.**

- **GARANZIA GRANDINE**



In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. **La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:**

- per i prodotti **albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine** riduzione fissa **pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;**
- per i prodotti **mele e pere** riduzione fissa **pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta con danno sotto rete;**
- per il prodotto **actinidia** riduzione fissa **pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta con danno sotto rete.**

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia **GRANDINE** cessa alle ore 12 del:

- **15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;**
- **25 maggio per mele e pere;**
- **31 maggio per l'actinidia.**

- **GARANZIA GELO/BRINA**

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, **le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%**, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
 - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
 - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

LIMITE DI INDENNIZZO:

Per l'avversità eccesso di pioggia il limite di indennizzo è pari al 50%